Imballaggi, industria della plastica: regole Ue senza basi scientifiche

scritto da Fabiana Capasso | Marzo 12, 2024
selezione-articoli-12-mar-2024 19

LAVORO | Obblighi formativi del preposto – posizione INL

scritto da Giuseppe Baselice | Marzo 12, 2024
Facciamo seguito alla nostra informativa del 4/12/2023 relativa alla scadenza degli obblighi formativi per il preposto, per rappresentare quanto segue.

A seguito della pubblicazione della normativa in oggetto (DL 146/2021), la disciplina della formazione dei preposti è stata modificata. Tra le altre cose, si prevede oggi (art. 37, comma 7, Dlgs 81/2008) che "*i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo*".

Il periodo richiamato dispone che "*entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione*".

In secondo luogo, in coerenza con il comma 7 sopra richiamato, il comma 7ter del medesimo articolo dispone che "*per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi*".

Posto che il comma 7ter rinvia al comma 7 e questo, a sua volta, al comma 2, le novità del comma 7ter sono evidentemente condizionate all'adozione dell'accordo Stato-Regioni.

In questo senso è la lettura del nostro Sistema centrale, sulla base anche dell'analoga posizione sostenuta dall'Ispettorato del lavoro (circ. 1/2022).

L'interpretazione – sia quella dell'INL che quella del nostro Sistema centrale – è stata messa in dubbio da alcune ASL e da alcuni interpreti.

Per fugare ogni dubbio, il nostro Sistema centrale ha chiesto all'INL di confermare nuovamente la propria posizione, per quanto essa sia coerente e chiara.

L'INL ha ora confermato la posizione espressa nella circolare n. 1/2022, ribadendo così che la decorrenza dell'aggiornamento del preposto e delle relative novità (ad esempio, la modalità) presuppone l'adozione del nuovo accordo Stato-Regioni sulla formazione.

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it

INTERNAZIONALIZZAZIONE | DIFESA COMMERCIALE UE – Notifica nuovi procedimenti e/o misure di difesa commerciale dell'UE (anti-dumping, anti-sovvenzioni, salvaguardia).

scritto da Monica De Carluccio | Marzo 12, 2024

Si segnala la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'UE dei seguenti provvedimenti, relativi a procedimenti in corso e/o nuove misure di difesa commerciale (anti-dumping, anti-sovvenzioni, salvaguardia). Si invitano le Associazioni a veicolare gli aggiornamenti alle aziende potenzialmente interessate.

1) ***Antisovvenzioni biodiesel – Indonesia:***

Aviso di **imminente scadenza (10.12.2024)** delle misure antisovvenzioni in vigore dal 2019 (vd. Reg. UE 2019/2092). Ai fini del rinnovo delle misure, i produttori dell'UE possono presentare alla Commissione richiesta di riesame come da istruzioni riportate nell'avviso. Per ulteriori dettagli: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C_202402122

2) *Antidumping acciai anticorrosione (corrosion resistant steel-CRS) – Cina:*

Rinnovo dazi antidumping, a seguito di *expiry review*. L'istanza di proroga delle misure è stata avanzata da Eurofer (*European Steel Association*). I dazi sono confermati nella loro forma attuale, con aliquote variabili tra 17,2% e 27,9%. Il prodotto in questione, inoltre, è soggetto alla salvaguardia, di conseguenza, al fine di evitare il cumulo dei dazi, all'art. 2 del regolamento sono stabiliti i criteri in base ai quali dovranno applicarsi le diverse misure. Per ulteriori dettagli: Regolamento UE 2024/819 – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202400819

3) *Antidumping e-bike – Cina:*

Concessione trattamento NEPT, riservato ai nuovi produttori esportatori, a diverse società cinesi (*Jinhua Otmar Technology Co., Ltd*; *Jinhua Seno Technology Co., Ltd; Zhejiang Feishen Vehicle Industry Co., Ltd)* che risultano, dunque, beneficiarie del dazio AD, applicabile alle aziende che hanno collaborato non incluse nel campione dell'inchiesta iniziale, pari a 16,2%. Per ulteriori dettagli: Regolamento UE 2024/820 – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202400820; Regolamento UE 2024/841 – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202400841

4) *Antidumping piastrelle in ceramica – India (e Turchia)*:

Modifica del Regolamento UE 2023/265 (applicativo dei dazi antidumping definitivi sulle importazioni di **piastrelle di ceramica** dall'India e dalla Turchia), volta, nello specifico, all'inserimento delle **due società indiane** *Silk*

Ceramics e *Luxgres Ceramica LLP* nell'elenco dei produttori-esportatori appartenenti al gruppo *Lavish* (codice TARIC C903), **a cui non si applicano dazi**. Per ulteriori dettagli: Regolamento UE 2024/804 – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202400804

***5) Antisovvenzioni veicoli elettrici – Cina*:**

Nell'ambito dell'indagine AS aperta *ex officio* nell'ottobre scorso, la Commissione UE ha disposto la **registrazione delle importazioni** dalla Cina di veicoli elettrici a batteria nuovi, concepiti per il trasporto di persone (prodotto attualmente classificato con il codice NC 8703 80 10), ai fini dell'eventuale riscossione retroattiva dei dazi compensativi. Per ulteriori dettagli: Regolamento 2024/785 – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202400785

6) *Antidumping acido citrico – Cina (e Malesia):*

Rettifica del regolamento di esecuzione UE 2023/2180, ai sensi del quale la Commissione UE ha concluso il riesame relativo ai "*nuovi esportatori*", aggiungendo la società cinese *Seven Star* all'elenco delle aziende beneficiarie di aliquote individuali del dazio. La rettifica riguarda, nello specifico, la modifica del codice addizionale TARIC da attribuire all'azienda in questione e la data corretta di applicazione retroattiva del dazio AD. Per ulteriori dettagli: Regolamento 2024/793 – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202400793

INTERNAZIONALIZZAZIONE | DIFESA COMMERCIALE PASSIVA (PAESI TERZI vs UE) – Stati Uniti; Sudafrica

scritto da Monica De Carluccio | Marzo 12, 2024

Si segnala quanto comunicato dall'Ufficio *Difesa Commerciale* del Ministero Affari Esteri

(DGUE – Uff. X) in relazione ai seguenti procedimenti attivati da Paesi terzi nei confronti dell'Unione Europea o di singoli Stati membri (*difesa commerciale passiva*)

1) STATI UNITI – avvio riesame quinquennale *(sunset review*) delle misure antidumping e anti-sovvenzioni vigenti sull'import negli USA di **pasta** dall'**Italia**. Le parti interessate possono trasmettere eventuali commenti e osservazioni alle competenti autorità statunitensi entro il 1 aprile p.v. Ulteriori dettagli sono consultabili a seguire e nell'avviso pubblicato sul Federal Register (https://www.federalregister.gov/documents/2024/03/01/2024-04379/certain-pasta-from-italy-and-turkey-institution-of-five-year-reviews)

Product:	Certain pasta

Country taking action:	USA
EU Countries concerned:	Italy
Type of Case:	Anti-dumping and anti-subsidy expiry review
Status + Date:	Initiation, 1 March 2024
Tariff codes:	HS 110813
Comments:	The **US Commerce Department and International Trade Commission (ITC) initiated the five-year sunset review of the antidumping and countervailing duty order** on certain pasta from Italy. Attached please find the Federal Register notices for each. Interested parties may submit comments to both Commerce and ITC **by 1 April 2024**. Commerce may automatically revoke the order if no domestic interested party indicates its willingness to participate in the sunset review within 15 days. ITC will usually decide within 95 days (by 4 June 2024) if a full or expedited review is warranted. The decision will be based on the adequacy of responses submitted by the parties. Absent an extension, a full review would take up to 360 days (by 24 February 2025) and an expedited review would take up to 150 days (by 29 July 2024).

Contatti UE di riferimento: *email* – Trade.Defence.Third.Countries@ec.europa.eu; *webpage "Actions against exports from the EU"* – https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/cases

Case handler DG Trade: Sandra Nebe (Unit G.5 – Investigations IV, Relations with third countries for Trade Defence matters) – sandra.nebe@ec.europa.eu

2) SUDAFRICA – avvio indagine di salvaguardia sulle importazioni nel paese di prodotti **laminati piatti di ferro, acciaio** non legato o altro acciaio legato. Ulteriori dettagli sono consultabili a seguire e negli avvisi ufficiali dell'International Trade Administration Commission (http://www.itac.org.za/upload/Initiation%20Notice.pdf) e della WTO (https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/G/SG/N6ZAF10.pdf&Open=True).

Product:	Certain flat-rolled products of iron, non-alloy steel, or other alloy steel (not including stainless steel)
Country taking action:	South Africa
EU Countries concerned:	Erga Omnes
Type of case:	Safeguard
Status + date:	Initiation: 23 February 2024
Tariff codes:	7208.10, 7208.25, 7208.26, 7208.27, 7208.36, 7208.37, 7208.38, 7208.39, 7208.40, 7208.51, 7208.52, 7208.53, 7208.54, 7208.90, 7211.14, 7225.30, 7225.40, 7225.99, 7226, 7211.13, 7211.19, and 7226

Comments:	On 23 February 2024, the International Trade Administration Commission of South Africa initiated an investigation regarding the safeguard measures concerning imports of certain flat-rolled products of iron, non-alloy steel, or other alloy steel (not including stainless steel). A copy of the NoI of 23 February 2024 is attached for your reference.

Contatti UE di riferimento: *email* – Trade.Defence.Third.Countries@ec.europa.eu; *webpage "Actions against exports from the EU"* – https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/cases

Case handler DG Trade: Miriam JANECKOVA (*Trade Defence Instruments*) – miriam.janeckova@ec.europa.eu

FORMAZIONE | PROROGA TERMINI: Corso per "TECNICO SUPERIORE PER L'AUTOMAZIONE INTEGRATA IN OTTICA DI INDUSTRY 4.0" – ITS ACADEMY "ANTONIO BRUNO" SISTEMA MECCATRONICO

scritto da Oreste Pastore | Marzo 12, 2024

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni al riguardo, Vi informiamo che sono stati **differiti al prossimo 7 aprile** i termini per la presentazione delle candidature alla

partecipazione al **Corso per "TECNICO SUPERIORE PER L'AUTOMAZIONE INTEGRATA IN OTTICA DI INDUSTRY 4.0"** organizzato a Salerno dall'ITS ACADEMY "ANTONIO BRUNO" SISTEMA MECCATRONICO.

Ricordiamo che possono partecipare alle selezioni i giovani diplomati dai 18 ai 35 anni, che svolgeranno un programma biennale basato su formazione d'aula ma soprattutto su esperienze in e con le Aziende.

Info: https://www.itsantoniobruno.it/2024/03/11/proroga-bando-selezione-tecnico-superiore-per-lautomazione-integrata-in-ottica-di-industry-4-0-salerno/

AMBIENTE | report settimanale Ambiente 4-8 marzo 2024

scritto da Maria Rosaria Zappile | Marzo 12, 2024

ISPRA – Dichiarazione PRTR 2024

Sul sito di ISPRA sono disponibili le informazioni relative alla Dichiarazione PTPR (*Pollutant Release and Transfer Registers*) 2024 per l'acquisizione dei dati relativi all'anno 2023. Tutti i gestori degli stabilimenti italiani soggetti all'obbligo di trasmettere le informazioni ai sensi dell'art. 4 DPR 157/2011 (*Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE*), dovranno infatti comunicare – entro il 30 aprile 2024 – i dati relativi

all’anno 2023 mediante la compilazione e la trasmissione di un modulo in formato excel, predisposto e aggiornato a tale scopo. Rispetto ai precedenti esercizi, **cambia la modalità di comunicazione dei dati di attività (scheda II.b del modulo) a partire dall’anno di riferimento 2023,** in applicazione di quanto richiesto agli Stati membri dalla Decisione di esecuzione della Commissione europea n. 142/2022 (Parte 2 dell’Allegato alla Decisione stessa). Tale **variazione riguarda solo le metriche e le unità di misura da usare per comunicare il livello di attività.** Tutte le informazioni di dettaglio sono disponibili al seguente link.

MUD – Disponibile il software per la compilazione della Dichiarazione

Al seguente link è disponibile il software per la compilazione delle comunicazioni del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) per l’anno 2024. Tale software consente di compilare le comunicazioni ed esportare il file contenente i dati da trasmettere alle Camere di commercio attraverso il portale MUD Telematico.

Regolamento UE Imballaggi – Aggiornamento

Forniamo, di seguito, un aggiornamento in merito al secondo – e ultimo – trilogo che si è tenuto il 4 marzo u.s. sul Regolamento UE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

In particolare, il secondo trilogo ha visto i co-legislatori dell’Unione Europea raggiungere un accordo su molti punti politici cruciali, tanto che l’accordo provvisorio tra Consiglio UE e Parlamento europeo è stato immediatamente annunciato. La Commissione, tuttavia, deve ancora approvare l’accordo e, in particolare, un nuovo paragrafo all’Articolo 7, riguardante il **raggiungimento degli obiettivi di contenuto minimo riciclato per gli imballaggi in plastica.**

La soluzione proposta, dapprima dai Francesi e successivamente dalla Presidenza Belga del Consiglio, è una cosiddetta

clausola specchio, in base alla quale le aziende con sede in Paesi terzi dovrebbero attenersi ai criteri di sostenibilità dell'UE per far sì che il loro contenuto riciclato venga conteggiato. Tuttavia, tale soluzione potrebbe non essere conforme alle norme dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC). Per tale motivo, la Commissione ha deciso di porre una riserva sull'approvazione del compromesso. **Tale riserva sarà oggetto di discussione in sede di Collegio dei Commissari, previsto per il prossimo 12 marzo**. A seguito della decisione dei Commissari, la riserva potrebbe essere confermata ponendo il testo al voto di unanimità in Consiglio, dove, qualora anche solo uno Stato membro dovesse concordare con le perplessità espresse della Commissione, le modifiche apportate dal Parlamento alla proposta verrebbero rigettate.

Nonostante questa *impasse*, sono stati raggiunti accordi su altri importanti punti in sospeso. Tra questi:

1. **Restrizioni sui PFAS nei materiali a contatto con gli alimenti – sostanze che destano preoccupazione (Articolo 5).** Il testo approvato rafforza i requisiti relativi alle sostanze presenti negli imballaggi, introducendo una restrizione all'immissione sul mercato di imballaggi destinati al contatto con gli alimenti contenenti sostanze alchiliche per- e polifluorurate (PFAS) oltre determinate soglie. Per evitare sovrapposizioni con altri atti legislativi, i co-legislatori hanno incaricato la Commissione di valutare la necessità di modificare tale restrizione entro quattro anni dalla data di applicazione del regolamento.

2. **Sistemi di restituzione in deposito (DRS) – Articolo 44.** Secondo le nuove norme, entro il 2029 gli Stati membri dovranno garantire la raccolta differenziata di almeno il 90% all'anno delle bottiglie di plastica monouso e dei contenitori metallici per bevande. Per raggiungere

tale obiettivo, gli Stati membri dovranno istituire sistemi di deposito cauzionale (*Deposit Return Systems*, DRS) per questi formati di imballaggio. I requisiti minimi per tali sistemi non si applicheranno ai sistemi già esistenti prima dell'entrata in vigore del regolamento, se i sistemi in questione raggiungeranno l'obiettivo del 90% entro il 2029. I co-legislatori hanno concordato di aggiungere un'esenzione dall'obbligo di introdurre un DRS per gli Stati membri che raggiungono un tasso di raccolta differenziata superiore all'80% nel 2026 e che presentano un piano di attuazione con una strategia per raggiungere l'obiettivo generale del 90% di raccolta differenziata. I co-legislatori hanno concordato una clausola di revisione dell'interoperabilità per quanto riguarda il DRS nelle regioni con un elevato numero di attività transfrontaliere, senza restituire il deposito addebitato all'utente finale, e una clausola di revisione per consentire alla Commissione di valutare l'efficienza.

3. **Riutilizzo, ricarica e limitazione dei formati (Articolo 26)..** Il testo stabilisce nuovi obiettivi vincolanti di riutilizzo per il 2030 e obiettivi indicativi per il 2040. Gli obiettivi variano a seconda del tipo di imballaggio utilizzato dagli operatori: bevande alcoliche e analcoliche (esclusi vino e vini aromatizzati, latte e altre bevande altamente deperibili), imballaggi per il trasporto e la vendita (esclusi gli imballaggi utilizzati per merci pericolose o attrezzature di grandi dimensioni e gli imballaggi flessibili a diretto contatto con gli alimenti) e imballaggi raggruppati. Anche gli imballaggi in cartone sono generalmente esenti da tali requisiti. L'accordo introduce una deroga generale di cinque anni,

rinnovabile, al raggiungimento degli obiettivi di riutilizzo in presenza di condizioni specifiche, tra cui:

- lo Stato membro esonerato superi di 5 punti percentuali gli obiettivi di riciclaggio da raggiungere entro il 2025 e si prevede che superi di 5 punti percentuali gli obiettivi di riciclaggio per il 2030;
- lo Stato membro esonerato sia sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi di prevenzione dei rifiuti;
- gli operatori hanno adottato un piano aziendale di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti stabiliti dal regolamento.

Le nuove norme esentano anche le microimprese dal raggiungimento di tali obiettivi e introducono la possibilità per gli operatori economici di formare *pool* di cinque distributori finali per raggiungere gli obiettivi di riutilizzo delle bevande. I co-legislatori hanno stabilito l'obbligo per le attività di take-away di offrire ai clienti la possibilità di portare i propri contenitori da riempire con bevande fredde o calde o cibi pronti, senza costi aggiuntivi. Inoltre, entro il 2030, le attività di take-away dovranno offrire il 10% dei prodotti in formati di imballaggio adatti al riutilizzo.

4. **Restrizioni degli imballaggi monouso (Articolo 22 e Allegato V).** Il compromesso ha mantenuto il principio dei divieti di cui all'Allegato V anche per gli imballaggi utilizzati nella ristorazione, per gli imballaggi in miniatura negli alberghi, per i prodotti ortofrutticoli e per gli imballaggi monouso utilizzati

nei settori Horeca, limitandoli agli imballaggi in plastica e aggiungendo alcune modifiche tecniche per tenere conto delle realtà settoriali. Inoltre, è stato aggiunto un divieto sulle buste di plastica molto leggere nell'Allegato V e una clausola di revisione dopo 7 anni per rivedere i divieti e le deroghe. Infine, sono stati aggiunti nuovi divieti come emendamenti dalla SUPD (Direttiva sulle plastiche monouso).

5. **Altri accordi riguardanti la gestione dei rifiuti e la sostenibilità.** Le nuove norme ridurranno gli imballaggi inutili fissando una percentuale massima di spazio vuoto del 50% negli imballaggi raggruppati, per il trasporto e per il commercio elettronico, e richiedendo ai produttori e agli importatori di garantire che il peso e il volume degli imballaggi siano ridotti al minimo, ad eccezione dei modelli di imballaggio protetti (a condizione che tale protezione fosse già in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento). L'accordo provvisorio mantiene gli obiettivi principali del 2030 e del 2040 per il contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi in plastica. I co-legislatori hanno deciso di esentare da tali obiettivi gli imballaggi in plastica compostabili e quelli la cui componente in plastica rappresenta meno del 5% del peso totale dell'imballaggio. La Commissione dovrà rivedere l'attuazione degli obiettivi per il 2030 e valutare la fattibilità degli obiettivi per il 2040. L'accordo prevede, inoltre che, la Commissione valuti, tre anni dopo l'entrata in vigore del regolamento, lo stato dello sviluppo tecnologico degli imballaggi in plastica a base biologica e, sulla base di tale valutazione, stabilisca i requisiti di sostenibilità per il contenuto a base biologica negli imballaggi in plastica.

Tuttavia, rimangono ancora **criticità** nel testo, che riteniamo sia fondamentale risolvere durante il prossimo incontro del COREPER previsto per **il 15 marzo p.v..**

Tra queste, ne segnaliamo due, che riguardano trasversalmente tutti i settorii:

- ***"Grandfathering"*** – Riferimento a "*Entry into application*" e non, invece, a "*Entry into force*" all'Articolo22(1a) – Riga 428a (pagina 318). Nel dettaglio, contrariamente alla formulazione concordata nel trilogo, la disposizione fa riferimento a "*entry into application*" e non, invece, a "*Entry into force*". Così come formulato, di fatto, consentirebbe agli Stati membri di introdurre restrizioni per ulteriori 18 mesi dall'entrata in vigore del Regolamento. Inoltre, è importante evitare il "*grandfathering*" per i divieti nazionali futuri nell'Allegato V.
- i **costi di *littering* a carico del sistema di EPR** all' Articolo 40(1a).(c). Il fenomeno del *littering* dipende, infatti, da un comportamento scorretto dei cittadini e non dei produttori di imballaggi o di beni imballati. Per tale ragione, imputare ai "produttori" i costi di relativi alla gestione del *littering* e, di conseguenza, alle organizzazioni EPR che operano per conto dei "produttori", è un'applicazione distorta del principio "chi inquina paga", che invece dovrebbe computare tali costi nelle tariffe del servizio pubblico. Inoltre, devolvere una quota significativa dei *fee* EPR per coprire tali costi, andrebbe a detrimento dei finanziamenti a copertura dei costi di raccolta differenziata e contestualmente disincentiverebbe le autorità locali a predisporre le necessarie infrastrutture di raccolta differenziata. La raccolta differenziata, o comunque le raccolte finalizzate al riciclo, sono il criterio base per la conformità al requisito di riciclabilità degli imballi che determina

la possibilità o meno di immettere al consumo un imballaggio.

Segnaliamo infine che, una volta superato l'*impasse* con la Commissione, l'accordo provvisorio sarà sottoposto ai rappresentanti degli Stati membri in seno al Consiglio (Coreper), previsto il prossimo15 marzo, e alla Commissione ambiente del Parlamento per l'approvazione prevista 19 marzo e in seguito in sede Plenaria (probabilmente l'ultima sessione di aprile 22-25).

Se approvato, il testo dovrà essere adottato formalmente da entrambe le istituzioni, dopo la revisione da parte dei giuristi-linguisti, prima di poter essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'UE ed entrare in vigore. Il regolamento sarà applicato a partire da 18 mesi dopo la data di entrata in vigore.

MASE – Decreto di attuazione per il nuovo tax credit

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministero delle Imprese e dell'Economia, ha licenziato il decreto che dà attuazione al **nuovo tax credit** anti-plastica monouso.

Questo credito d'imposta del 20%, fino a un massimo di 10.000 euro, avrà a disposizione **nove milioni di euro** per coprire le annualità 2022, 2023 e 2024. Le imprese, principalmente nel settore della ristorazione, potranno richiederlo per l'acquisto e l'utilizzo di prodotti come tazze, bicchieri e contenitori per alimenti in plastica, così come elencati nell'allegato al D.lgs. 196/2021 (*Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente*).

Le spese ammissibili sono quelle sostenute tra il 2022 e il 2024. Per l'anno 2022, in particolare, sono incluse solamente le spese effettuate a partire dal 15 gennaio 2022, data di

entrata in vigore del decreto e sarà data priorità alle spese sostenute per l'acquisto di prodotti destinati a entrare in contatto con gli alimenti.

Inoltre, per ottenere il contributo, si dovrà presentare un'autocertificazione sulle spese, firmata dal presidente del collegio sindacale, da un revisore legale o da un professionista abilitato, insieme a una certificazione che attesti che i prodotti acquistati sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile secondo la normativa UNI EN 13432:2002. Tutta la documentazione dovrà essere presentata tramite istanza telematica, gestita da Invitalia.

Come anticipato, il tax credit base sarà del 20% per un massimo di 10.000 euro. Tuttavia, qualora fosse superato il tetto dei 9 milioni di euro, l'importo del credito verrebbe ridotto per restare nei limiti di copertura. Il ministero dell'Ambiente effettuerà controlli e ispezioni a campione, mentre l'Agenzia delle Entrate si occuperà della verifica della legittima fruizione del credito di imposta.

SAVE THE DATE – "*Dall'emergenza all'efficienza idrica*", Roma, 22 marzo 2024

In occasione della Giornata Mondiale dell'acqua, Confindustria organizza l'evento ***"Dall'emergenza all'efficienza idrica***", che si terrà il prossimo **22 marzo a Roma**, a partire dalle ore 09.00, presso la sede di Confindustria, Viale dell'Astronomia 30.

L'evento sarà l'occasione per un confronto sulla gestione della risorsa idrica, per analizzarne le sfide – attuali e future – individuare le opportunità, le criticità e le risposte adeguate ad assicurare a tutti, cittadini, agricoltura e industria, un accesso equo e sostenibile all'acqua.

Il tema sarà affrontato sotto molteplici punti di vista,

grazie alla partecipazione qualificata di numerosi relatori, provenienti dal mondo delle imprese, delle istituzioni nazionali e locali e dal mondo accademico.

Inoltre, durante l'evento sarà presentato il paper di Confindustria *"Dall'emergenza all'efficienza idrica"*, realizzato con la collaborazione del Sistema associativo.

In allegato trasmettiamo il programma dell'evento. Tutte le informazioni sono disponibili al seguente link

Programma_Dall'emergenza all'efficienza idrica_220324_Confindustria

ISPRA – On-line la nuova Banca dati indicatori ambientali

Vi informiamo che ISPRA ha pubblicato la nuova **Banca dati degli indicatori ambientali,** disponibile al seguente link: https://indicatoriambientali.isprambiente.it/.

Organizzata in **38 Temi ambientali**, con gli oltre 300 indicatori che costituiscono il *core set* ISPRA, la Banca dati raccoglie dati statistici e informazioni sullo stato dell'ambiente in Italia.

Gli indicatori, classificati nei Temi ambientali, sono strutturati in schede contenenti informazioni di tipo descrittivo (metadati) quali, ad esempio, gli obiettivi da raggiungere, la valutazione dello stato, il *trend* e dati rappresentati con grafici, tabelle e mappe. Le principali novità riguardano l'organizzazione dei contenuti, le modalità di navigazione e la *Dashboard*. In particolare, attraverso il *Catalogo aggregazioni*, è possibile consultare gli indicatori aggregati con modalità diverse, in funzione delle esigenze informative provenienti dai principali *framework* e *core set* nazionali e internazionali.

Area Servizi alle Imprese (Mariarosaria Zappile, 089.200842(**m.zappile@confindustria.sa.it**)

INTERNAZIONALIZZAZIONE | Pubblicata la GRADUATORIA dei contributi camerali per la partecipazione a fiere 2024. Tempi e procedure per le istanze di liquidazione

scritto da Monica De Carluccio | Marzo 12, 2024

La Camera di Commercio di Salerno ha approvato e pubblicato la **graduatoria dei contributi per la partecipazione a manifestazioni fieristiche in Italia e all'estero** per **l'anno 2024** (ricordiamo che, ai sensi del regolamento camerale, la pubblicazione sul sito della CCIAA ha **valore di notifica**).

L'elenco è **allegato** alla presente.

elenco aziende ammesse contributi fiere anno 2024

Le procedure per la gestione del contributo (rendicontazione, istanza di liquidazione, erogazione contributo, cambio fiera) sono disciplinate ai sensi del **REGOLAMENTO** n.17 del 28 marzo 2023 **PER L'AMMISSIONE AI CONTRIBUTI PREDISPOSTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO**, completo di relativi format.

Al fine di sintetizzare i principali adempimenti, ricordiamo di seguito i passaggi salienti.

Come procedere per l'Istanza di liquidazione del contributo

Ricordiamo che, ai fini dell'ottenimento del contributo spettante, l'azienda dovrà **inviare esclusivamente a mezzo PEC**– cciaa.salerno@sa.legalmail.camcom.it – **l'apposito modulo C entro il termine perentorio di gg. 60 a decorrere dalla data in cui ha avuto termine la manifestazione fieristica di riferimento, pena decadenza dal beneficio.**

L'istanza di liquidazione deve contenere le *seguenti **indicazioni***:

- generalità complete del richiedente, codice fiscale, residenza anagrafica;
- denominazione o ragione sociale dell'impresa richiedente, con indicazione della sede legale, del codice fiscale, del numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese della provincia di Salerno;
- esatta denominazione della manifestazione fieristica cui si è partecipato e periodo di svolgimento della stessa;
- dichiarazione resa dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, secondo quanto richiesto dal Regolamento (art. 6).

L'istanza dovrà essere completa dei seguenti **allegati**:

- ***documentazione a supporto*** *(così come elencata all'art. 7 del Regolamento)*, relativa a fotocopie di schede di prenotazione dell'area espositiva, notifica assegnazione, fatture quietanzate relative pagamento per la locazione e l'allestimento dell'area espositiva, documento d'identità del legale rappresentante.

- **modulo D**, Questionario di valutazione.

ATTENZIONE: per le fiere che hanno già avuto luogo prima della pubblicazione della graduatoria si invita a procedere subito con l'istanza di liquidazione

Come procedere per l'Erogazione del Contributo

Per l'erogazione del contributo, l'impresa deve presentare la seguente documentazione:

- modello di trasmissione delle coordinate bancarie.

Il ***contributo è erogato entro 30 gg.*** dalla data di conclusione dell'istruttoria della domanda di liquidazione e, comunque, ***dopo aver acquisito il DURC*** (documento unico di regolarità contributiva), che ***dovrà risultare in regola***.

Come procedere per eventuali CAMBI FIERA

Le imprese ammesse hanno la facoltà di modificare la manifestazione fieristica indicata, a condizione che inviino una richiesta di "cambio fiera", esclusivamente a mezzo PEC a cciaa.salerno@sa.legalmail.camcom.it secondo le seguenti modalità:

- **se la nuova fiera si svolge prima di quella ammessa a contributo**, l'impresa deve inviare la richiesta entro il termine perentorio di 7 giorni prima dell'inizio della nuova fiera alla quale intende partecipare, pena la decadenza dal beneficio;
- **se la nuova fiera si svolge dopo quella ammessa a contributo**, l'impresa deve inviare la richiesta rispettando il termine dei 60 giorni dalla fine della

manifestazione fieristica per la quale è stata ammessa al contributo e comunque entro il termine perentorio di 7 giorni prima dell'inizio della nuova fiera alla quale intende partecipare, pena la decadenza dal beneficio.

Per quanti collocati in lista con esito "NON AMMESSE" la motivazione è precisata in elenco.

Per ogni ulteriore dettaglio, si rimanda al regolamento, scaricabile al seguente al link che segue, unitamente a tutta la modulistica richiamata: SCARICA REGOLAMENTO E ALLEGATI

LAVORO | Rinnovo CCNL Dirigenti Industria – quinta informativa

scritto da Francesco Cotini | Marzo 12, 2024

Facendo seguito alle nostre precedenti comunicazioni sul tema (cfr. informative del 17 gennaio u.s., 2 febbraio, 8 febbraio u.s. e 1° marzo u.s.) Vi informiamo che lo scorso 7 marzo, presso la sede del nostro Sistema centrale, si è svolto l'incontro con la delegazione negoziale di Federmanager, per il rinnovo del CCNL Dirigenti sulle materie del *welfare* e delle assicurazioni.

Federmanager ha posto l'accento sulla necessità di implementare adeguate politiche di *welfare* e, in particolare:

- ha prospettato l'opportunità di consolidare

la *partnership*tra FASI e ASSIDAI, favorendo una maggiore diffusione del «Prodotto Unico», per salvaguardare ed elevare il posizionamento sul mercato;

- con riferimento al Previndai, ha proposto di:

180. incrementare il massimale retributivo annuo attualmente pari a € 180.000;
181. elevare l'importo del livello minimo annuo dei contributi a carico azienda attualmente pari a 4.800 euro;
182. ripartire in modo differenziato le aliquote di contribuzione al Fondo incrementando l'aliquota a carico dell'azienda dal 4 al 5%, ferma restando la facoltà della stessa, previo accordo con il dirigente, di farsi carico di una quota di contribuzione dovuta dal dirigente fino al limite del 3% rimanendo pertanto a carico del dirigente un contributo minimo nella misura dell'1%.

- ha proposto di introdurre forme di *welfare*aziendale per destinare uno specifico e distinto importo annuo, spendibile dal dirigente in beni e servizi che beneficiano di incentivi fiscali.

La delegazione di Confindustria ha confermato la disponibilità a discutere le diverse questioni sollevate da Federmanager sui temi del *welfare* senza, però, snaturare il contratto collettivo, che deve continuare ad essere una cornice di garanzia entro cui disciplinare il rapporto fra impresa e *manager*.

In questa prospettiva ha ribadito la necessità di privilegiare le politiche di *welfare* rivolte alle tematiche della previdenza integrativa e dell'assistenza sanitaria dal contratto collettivo nazionale, ritenendo i temi del *welfare* contrattuale una prerogativa esclusivamente aziendale.

Confindustria ha evidenziato, quindi, la necessità di considerare complessivamente il quadro dell'attuale sistema di *welfare*, la sua sostenibilità, anche economica, rispetto alle prospettive occupazionali, ma non solo, connesse con le transizioni digitali e *green*.

Federmanager, poi, ha riaperto la riflessione sull'opportunità – già affrontata nel precedente rinnovo – di tentare di dare attuazione agli artt. 12 e 15 del CCNL tramite una polizza dedicata.

Il confronto, però, ha confermato le vedute divergenti che, già durante la precedente fase di rinnovo, non hanno consentito di portare a compimento l'iniziativa.

Il prossimo incontro, che si terrà il 20 marzo p.v., alle ore 15:00, nella sede del nostro Sistema centrale, avrà ad oggetto le questioni relative alla formazione e alle politiche attive.

Sarà nostra cura fornirVi successivi aggiornamenti.

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it

TRASPORTI | Avvio voli di linea Aeroporto di Salerno-

Costa d’Amalfi. Incontro su accoglienza flussi turistici, 15 marzo pv, ore 15.00 c/o Next, loc. Cafasso, Capaccio.

scritto da Marcella Villano | Marzo 12, 2024

La Camera di Commercio di Salerno, in vista dell’avvio dell’operatività dell’Aeroporto Salerno- Costa d’Amalfi, con i primi voli programmati nel prossimo mese di luglio, ritiene opportuno promuovere una riflessione comune con gli operatori economici di tutti i settori interessati, al fine di preparare al meglio il territorio ai potenziali significativi flussi turistici che l’avvio dei voli determinerà.

Il primo incontro si terrà **a Capaccio, il prossimo venerdì 15 marzo, alle ore 15.00, presso il Next** (ex tabacchificio), località Cafasso.

Interverranno il Presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri, il presidente del Consorzio Aeroporto di Salerno-Pontecagnano, Anna Ferrazzano, il presidente della Commissione trasporti della Regione Campania, Luca Cascone e il presidente della Camera di Commercio di Salerno, Andrea Prete. Seguirà una sessione di dibattito con i presenti che parteciperanno ai lavori.

Per esigenze organizzative, invitiamo gli interessati a confermare la partecipazione via mail a confsa@confindustria.sa.it

LAVORO | Welfare aziendale: circolare Agenzia delle Entrate n.5/2024

scritto da Giuseppe Baselice | Marzo 12, 2024

Con comunicato stampa diffuso sul proprio portale, l'Agenzia delle Entrate rende nota la pubblicazione della circolare n. 5/2024 (in allegato) con la quale vengono illustrate le nuove misure per il *welfare* aziendale, il trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale e gli effetti fiscali relativi alle norme sul riscatto dei periodi non coperti da retribuzione.

La circolare passa in rassegna alcune delle novità in materia di *welfare* aziendale. La legge di Bilancio 2024 (in deroga all'art. 51 del Tuir) stabilisce infatti che non concorrono al reddito di lavoro dipendente, entro il limite di 1.000 euro, i beni e i servizi prestati e le somme erogate o rimborsate ai lavoratori. Questo tetto sale a 2.000 euro se il dipendente ha figli a carico.

Tra i *fringe benefit* possono rientrare non solo le somme per il pagamento delle utenze domestiche (energia elettrica, acqua e gas), ma anche quelle per l'affitto o gli interessi sul mutuo dell'abitazione principale del lavoratore, anche se il contratto di affitto o il mutuo sono intestati al coniuge o a un altro familiare del dipendente.

L'Agenzia fornisce chiarimenti anche sulle modalità per determinare il compenso in natura in caso di prestiti concessi al lavoratore, con particolare riguardo al tasso ufficiale di riferimento (Tur) e sulla riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato dal 10 al 5%.

La legge di Bilancio 2024 riconosce a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15%.

La misura si riferisce alle prestazioni rese tra il 1° gennaio 2024 e il 30 giugno 2024 dai lavoratori dipendenti con redditi non superiori a 40mila euro per il periodo di imposta 2023.

L'agevolazione è calcolata sulla retribuzione lorda corrisposta per lavoro straordinario in giorni festivi o in periodo notturno. Il datore di lavoro, a partire dalla prima retribuzione utile e, comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, eroga come sostituto d'imposta il trattamento integrativo speciale, indicando poi l'importo nella certificazione unica del dipendente relativa al periodo di imposta 2024.

La circolare fa infine il punto sugli effetti fiscali delle nuove misure in materia di riscatto ai fini pensionistici di periodi non coperti da retribuzione.

In via sperimentale per il biennio 2024 -2025 gli iscritti presso una delle gestioni previdenziali amministrate dall'Inps, non titolari di pensione e privi al 31 dicembre 1995 di anzianità contributiva, possono riscattare i periodi antecedenti all'entrata in vigore della legge di Bilancio compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo accreditato.

Sono previste specifiche condizioni per l'applicazione e i periodi riscattabili non possono superare i 5 anni anche non continuativi. Il dipendente può chiedere al proprio datore di lavoro di sostenere l'onere del riscatto utilizzando i premi di produzione spettanti al lavoratore.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla lettura della circolare allegata.

All.toCircolare n 5 del 7 marzo_2024 LB1_DL Anticipi

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it